



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGNONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 2 TFT 01

DEL 04 LUGLIO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 04 luglio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 50/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANTONINO BARBERA (Presidente, all'epoca dei fatti, della S.P.D. Branciforti);
S.P.D. BRANCIFORTI

Con nota 12853/746pfi16-17/CS/MB/sds del 22/05/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Antonino Barbera, Presidente della S.P.D. Branciforti per rispondere della violazione dell' art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché, nel reclamo promosso dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Sicilia in merito alla partecipazione del calciatore Alberti Maurilio della società Armerina alla gara di Prima Categoria Branciforti/Armerina del 15/10/2016, utilizzava espressioni offensive e denigratorie, ritenute censurabili peraltro dallo stesso G.S.T., laddove paventava *"la mancata comunicazione, in combutta tra la dirigenza della squadra Armerina e l'arbitro, del difetto di identificazione del calciatore Alberti"*.

Il Direttore di gara comunicava, invece, di aver concesso al predetto calciatore la possibilità di partecipare alla gara per conoscenza personale, come previsto dalle vigenti norme.

Da tale comportamento conseguiva la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2, C.G.S. della società S.P.D. Branciforti alla quale apparteneva il tesserato al momento della commissione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a carico della società S.P.D. Branciforti l'ammenda di € 300,00;

a carico del Sig. Antonino Barbera la inibizione per mesi tre.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che non può configurarsi, alla stregua della documentazione in atti, la responsabilità del sig. Barbera in ordine a quanto addebitatogli, potendosi allo stesso riconoscere la esimente, anche ai sensi dell'art. 598 c.p., per le offese espresse in scritti difensivi o nel corso di discussioni innanzi alla Autorità Giudiziaria.

Ed infatti dalla documentazione in atti – così come dal provvedimento di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale in data 13/12/2016 – si rileva che nella distinta di gara consegnata alla società Branciforti risultava indicata, relativamente al calciatore Alberti,

dapprima, una patente di guida e, poi, una carta di identità, mentre nella distinta della società Armerina, allegata al referto, risultavano cancellati a penna i dati relativi al documento di identificazione, originariamente indicato. Per ammissione della stessa società Armerina, il predetto tesserato al momento della identificazione non era in possesso di alcun documento idoneo, per cui al Direttore di Gara ne era stata mostrata la carta di identità, munita di foto, acquisita attraverso un telefono cellulare.

E' stato a suo tempo rilevato da questo Organo Giudicante che alla stregua di quanto sopra appariva comunque "molto dubbia e lacunosa" la precisazione, aggiunta dall' arbitro nella parte conclusiva del referto di gara, secondo cui egli aveva consentito al calciatore Alberti la partecipazione alla gara per conoscenza personale risalente ad altra gara, diretta dallo stesso oltre un anno prima.

Ed è risultato decisivo anche che lo stesso arbitro, pure regolarmente convocato da questa Corte Sportiva, non si è presentato, non consentendo così di procedere, ex post, alla eventuale identificazione del calciatore ai sensi dell'art. 17 comma 7 C.G.S. sulla base di tali considerazioni, infatti, è stata disposta la ripetizione della gara.

Orbene, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione circa la corretta interpretazione dell'art.598 del Codice Penale, va applicata la esimente allorché "l'offesa concerne l'oggetto della causa" e/o "vi sia qualsiasi collegamento logico, anche indipendentemente dalla necessità o utilità della difesa ai fini dell'esercizio del relativo diritto" (Cass. 3009-031105 n.39934). Ed ancora, sono stati ravvisati i presupposti della esimente allorquando "le espressioni concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata" (Cass. N.9071/2008) e persino "anche se l'offesa non sia rispondente a verità o motivi di risentimento (Cass. 30/10/2013 n.12418).

In applicazione di tali principi in favore del sig. Antonino Barbera va quindi riconosciuta la esimente in questione, risultando perfettamente comprensibile che lo stesso dopo la gara sia stato colto da un forte risentimento ed abbia pertanto nel reclamo, ritualmente e tempestivamente proposto, lamentato la irregolarità prospettata, vuoi anche in eccesso, l'ipotesi di "combutta" tra l'arbitro ed i dirigenti della società Armerina nel difetto di identificazione del calciatore Alberti; accusa che certamente concerneva direttamente l'oggetto della rappresentata doglianza ed aveva rilevanza funzionale per l'accoglimento della stessa.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da quanto addebitato il sig. Antonino Barbera e, conseguentemente, la S.P.D. Branciforti.

Procedimento n. 653/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. PRIMAVERA ACATESE ;

Sig. GIOVANNI FORMAGGIO (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Primavera Acatese);

Sigg. Cristian Agli, Vincenzo Biazzo, Gaetano Di Falco, Giovanni Gulfi, Salvatore Li Calzi, Matteo Meli, Carmelo Migliore, Eduardo Occhipinti, Biagio Petino, Marco Riniolo, Salvatore Rizzo, Vincenzo Scavone, Giuseppe Serafico, Party Arkadius StancZyk, Alessio Traina, Christopher Tuccio, Ugo Lantino, Andrea Lantino, Giovanni Assenza, Emanuele Monaco, Mohamed Zid, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto

15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 02/05/2017 proc. 11988/645 pf 16-17 GC/MB/vdb, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate pur non presentandosi hanno fatto pervenire, tempestivamente, documenti a discolpa.

La Procura Federale, preso atto dei documenti prodotti, ha insistito nei motivi di deferimento limitatamente alla posizione di n° 9 calciatori chiedendo applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Primavera Acatese;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Giovanni Formaggio;

squalifica per due giornate a carico dei nove calciatori deferiti non in regola con il certificato di idoneità sportiva. Si rimette, infine, alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale in relazione dei dodici calciatori in regola con i citati certificati.

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente rileva che la società deferita in data 18 maggio 2017 ha depositato certificazioni mediche relative ai propri atleti.

Dall'esame di detta documentazione risulta che i calciatori Cristhian Agli, Vincenzo Biazzo, Giovanni Gulfi, Salvatore Li Calzi, Eduardo Occhipinti, Biagio Petino, Salvatore Rizzo, Vincenzo Scavone, Giuseppe Serafico, Patryk Arkadyus Stanczyk, Alessio Traina e Christopher Tuccio risultano in regola con le certificazioni mediche per cui gli stessi vanno prosciolti da ogni addebito.

Di contro i calciatori Gaetano Di Falco (tesserato in data 29.09.2015), Matteo Meli (tesserato in data 02.10.2015), Carmelo Migliore (tesserato in data 02.10.2015), Marco Riniolo (tesserato in data 30.09.2015), Andrea Lantino (tesserato in data 29.09.2015), non risultano in regola con la certificazione medica atteso che i rispettivi certificati medici sono stati rilasciati solo in data 29.10.2015.

Così come i calciatori sigg. Ugo Lantino (tesserato in data 05.01.2016), Giovanni Assenza (tesserato in data 09.12.2015), Emanuele Monaco (tesserato in data 22.10.2015) e Mohamed Zid (tesserato in data 09.12.2015), non risultano in regola con la certificazione medica poiché i loro rispettivi certificati sono stati rilasciati solo in data 14.01.2016.

Conseguentemente risulta acclarata la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016 al momento del loro tesseramento, che sarebbe stato onere della Società di acquisire tempestivamente come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito i sigg. Cristian Agli, Vincenzo Biazzo, Giovanni Gulfi, Salvatore Li Calzi, Eduardo Occhipinti, Biagio Petino, Salvatore Rizzo, Vincenzo Scavone, Giuseppe Serafico, Patryk Arkadius Stanczyk, Alessio Traina, Christopher Tuccio, già tesserati per la società deferita e dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Primavera Acatese;

- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Giovanni Formaggio;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gaetano Di Falco, Matteo Meli, Carmelo Migliore Marco Riniolo, Ugo Lantino, Andrea Lantino Giovanni Assenza, Emanuele Monaco e Mohamed Zid.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04 luglio 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**